

SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E SERVIZI FIDUCIARI (PORTIERATO E RECEPTION) PER LA SEDE DELL'AREA TERRITORIALE DI RICERCA DI ROMA 2 PER LA DURATA DI 48 MESI'.**CIG 911531216D - CUI 80054330586202100252****NOTA DI CHIARIMENTO N. 5****Domanda**

- 19** In relazione alla clausola sociale si porta alla vostra conoscenza che il riepilogo del personale attualmente impiegato riportato nel documento "All. 03 Personale attualmente impiegato" riporta, per le 2 figure di portierato, l'applicazione del CCNL Vigilanza Privata e Servizi Fiduciari con inquadramento "Commercio 45 ore settimanali". Tale inquadramento non trova riscontro nel CCNL dichiarato e le figure di portierato rientrano nella sezione del CCNL Fiduciari per cui sono previsti livelli D-E-F. Si chiedono ulteriori specifiche.

Risposta

Ai fini dell'inquadramento del personale addetti ai servizi fiduciari (portierato/custodi), si ribadisce che va preso come riferimento il livello "D".

- 20** In riscontro al Vs. chiarimento relativo al possesso della certificazione di qualità UNI 10891, per il quale la stazione appaltante chiarisce di poter ricorrere all'istituto dell'avvalimento, la scrivente precisa quanto di seguito: La posizione dell'ANAC sul punto è a favore di un'interpretazione delle certificazioni come requisito di idoneità professionale, pertanto non avallabile. In particolare, con la delibera n. 837 del luglio 2017, l'ANAC ha confermato che "l'Autorità ha più volte ribadito di ritenere inammissibile l'avvalimento della certificazione di qualità, giacché questa non risulterebbe annoverabile tra i requisiti di capacità economico-finanziaria o tecnico-organizzativa dell'operatore economico, ma sarebbe, invece, riconducibile a quei requisiti che, pur non essendo elencati dall'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, sono connotati da un'intrinseca natura soggettiva, in quanto acquisiti sulla base di elementi strettamente collegati alla capacità soggettiva dell'operatore e non scindibili da esso", pertanto requisiti di idoneità professionale.

Si conferma quanto già espresso nella risposta al quesito n. 18 della nota n. 4.

La Sentenza del Consiglio di stato n. 7370/2021 del 4.11.2021 ha ribadito la possibilità, da parte di un OE, di ricorrere all'avvalimento per la dimostrazione del requisito relativo al possesso della certificazione di qualità, richiamando, tra le altre, la sentenza n. 6271/2021 "I certificati rilasciati da organismi indipendenti di cui all'art. 87 del Codice dei contratti pubblici sono pur sempre attinenti a capacità tecniche e professionali dell'impresa, così come definite dall'art. 58, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE ('requisiti per garantire che gli operatori economici possiedono le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con adeguato standard di qualità'), di modo che, ai sensi del successivo art. 63, ben possono essere oggetto di avvalimento" (Cons. Stato, V, 13 settembre 2021, n. 6271).

Si sottolinea quanto già ribadito nella giurisprudenza, che il contratto di avvalimento deve prevedere, da un lato, la messa a disposizione di personale qualificato, specificando se per la diretta esecuzione del

servizio o per la formazione del personale dipendente dell'impresa ausiliata, dall'altro i criteri per la quantificazione delle risorse e/o dei mezzi forniti (Cons. Stato, III, 30.11.2021, n. 4935)

Il RUP
Luca Pitolli